



Comune di Santa Croce Camerina

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con delibera Consiglio Comunale n. 63 del 27/07/2017)

(modificato con delibera Consiglio Comunale n. 68 del 14/12/2023)

(modificato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 30/12/2024)

(modificato con delibera Consiglio Comunale n. ____ del _____)

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Santa Croce Camerina, istituita e regolata dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il presente regolamento definisce il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni e le riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, le modalità di dichiarazione e versamento, le sanzioni applicabili e le funzioni della Consulta Comunale per il Turismo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Santa Croce Camerina con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 27/07/2017 con applicazione dell'imposta decorrente dal 01/01/2018.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare:
 - a) interventi per la promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città, a forte valenza turistica, nonché dei relativi servizi di trasporto pubblici e privati;
 - b) cofinanziamento di interventi promozionali in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - c) lo sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti, uniformati per caratteristiche e con personale qualificato su tutto il territorio comunale, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - d) il progetto di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito intercomunale, elaborati sulla base di specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture e infrastrutture intorno agli attrattori del territorio; creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi;
 - e) l'incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno dei giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - f) la progettazione, organizzazione e realizzazione di panel formativi focalizzati;
 - g) gli interventi di manutenzione del verde e dell'arredo urbano ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - h) gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata

fruizione e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio e/o pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanza, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinati dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Santa Croce Camerina.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 4

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Santa Croce Camerina che alloggiano e/o pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.
2. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono:
 - a) il gestore delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011;
 - b) il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 (regime delle locazioni brevi). A titolo esemplificativo: i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, i soggetti che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;
 - c) i soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) che, mettendo in contatto persone alla ricerca di una struttura in cui alloggiare e/o pernottare con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, incassano i canoni di locazione o i corrispettivi, possono provvedere alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Santa Croce Camerina.

3. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “responsabili del pagamento dell’imposta”, provvedono alla riscossione dell’imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Santa Croce Camerina.

4. I responsabili del pagamento dell’imposta hanno diritto di rivalsa sul soggetto passivo.

ARTICOLO 5

MISURA DELL’IMPOSTA

1. La misura dell’imposta è stabilita, entro i massimi di legge, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000 entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell’articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, le tariffe, approvate come sopra, entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze. In assenza di una deliberazione modificativa, le misure dell’imposta si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. Per la definizione delle tariffe dell’imposta di soggiorno, l’Amministrazione comunale può convocare la Consulta Comunale per il Turismo prevista dall’art. 16 del presente regolamento, quale sede di confronto e ascolto degli operatori del settore. La consultazione ha natura non vincolante e si svolge in forma snella, anche mediante modalità telematiche, al solo fine di acquisire osservazioni e proposte utili alla programmazione turistica dell’Ente.

3. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alle categorie delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

4. L’imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di sette pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.

5. Alle varie tipologie di strutture ricettive presenti sul territorio comunale si applicano le tariffe specificate nell’allegato A del presente Regolamento, ad eccezione dei casi individuati dall’Art. 7 del regolamento medesimo.

ARTICOLO 6

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

1. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 4 del presente Regolamento (soggetti passivi), corrispondono l’imposta o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico, o comunque a taluno dei soggetti responsabili del pagamento dell’imposta come definiti dal precedente articolo 4. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell’imposta rilasciando la relativa quietanza.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la quietanza consegnata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge n. 296 del 27.12.2006, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento. Parimenti anche il responsabile del pagamento dell'imposta, sia esso il gestore della struttura stessa, il soggetto che esercita attività immobiliare o il soggetto che gestisce il portale telematico, è tenuto a conservare le predette quietanze nonché le dichiarazioni rilasciate dagli ospiti per l'ottenimento delle esenzioni di cui all'articolo 7 per un periodo di cinque anni.

3. I responsabili del pagamento dell'imposta effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Santa Croce Camerina entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo le modalità indicate all'articolo 9 comma 3 lettera e) del presente regolamento. Il versamento avverrà mediante pagamento tramite la piattaforma PagoPA salvo casi eccezionali in cui lo stesso, previa autorizzazione dell'Ufficio, potrà essere effettuato tramite bollettino postale, bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

4. Il versamento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di portali telematici, potrà essere effettuato, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, con modalità diverse e disciplinate nell'atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Santa Croce Camerina.

ARTICOLO 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Santa Croce Camerina;
- b) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- d) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
- e) gli ospiti delle strutture ricettive che soggiornano per motivi comprovati di lavoro;

2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione resa da parte dell'ospite ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, contenente, tra le altre cose, le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. Le autocertificazioni vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 5 anni.

ARTICOLO 8

RIDUZIONI

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso le strutture e a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. I soggetti di cui al comma 1, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente effettuare la registrazione delle proprie strutture sul portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Santa Croce Camerina. L'accreditamento tramite l'iscrizione al portale è un adempimento a carattere obbligatorio, la cui mancata osservanza prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili altresì degli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti ai punti seguenti:
 - a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Santa Croce Camerina, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici;
 - c) acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione di cui agli articoli 7 e 8 per un periodo di 5 anni;
 - d) registrare sul portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Santa Croce Camerina, entro 24 ore dall'arrivo:

- numero e i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta;
- il numero di soggetti aventi diritto ad esenzione o riduzione dell'imposta;
- l'imposta dovuta;
- le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

- e) versare trimestralmente al Comune di Santa Croce Camerina le somme riscosse, con le modalità di cui all'art. 6, comma 3 del seguente Regolamento, secondo la seguente calendarizzazione:
- 1° Trimestre (01 gennaio – 31 marzo), versamento dal 01 al 15 aprile;
 - 2° Trimestre (01 aprile – 30 giugno), versamento dal 01 al 15 luglio;
 - 3° Trimestre (01 luglio – 30 settembre), versamento dal 01 al 15 ottobre;
 - 4° Trimestre (01 ottobre – 31 dicembre), versamento dal 01 al 15 gennaio dell'anno successivo.

Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione periodica dell'importo da versare, contenente il riepilogo trimestrale delle informazioni di cui alla precedente lettera d). In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, di presenze che abbiano goduto tutte di esenzioni o anche quando la struttura risulta chiusa per stagionalità o per qualsiasi altro motivo, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa;

- f) presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 29.04.2022, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n.23 del 14.03.2011;
- g) adempiere agli obblighi sugli agenti contabili (trasmissione del modello 21) entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Santa Croce Camerina alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza per le attività di rispettiva competenza;
- h) inserire, in sede di iscrizione al portale, il codice identificativo di struttura ricettiva CIR/CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online;
- i) esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dalla legge;

- j) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura;
- k) conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

ARTICOLO 10

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii. e all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160 del 27.12.2019 e ss.mm.ii.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - b) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - c) inviare ai gestori e/o ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29.09.1973 presso le strutture ricettive di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - e) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive.
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3 lettera f) nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle Attività Produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11

SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite secondo i principi generali in materia di sanzioni amministrative e tributarie stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per le violazioni di natura regolamentare si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 471 del 18.12.1997. Resta ferma la possibilità per il soggetto obbligato di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3 lettera f) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 % al 200% dell'importo dovuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 23/2011.
4. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, una tantum, pari a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981, resta inteso che l'irrogazione della sanzione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 9 comma 3 lettera b), ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.
6. Per la mancata acquisizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art. 9, comma 3, lettere g) e h) si applica la sanzione pecuniaria da euro 800,00 a euro 8000,00, per l'omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 5000,00 ai sensi dell'articolo 13-ter del Decreto Legge n. 145 del 18.10.2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.

7. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 9, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24.11.1981.

ARTICOLO 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'articolo 1 comma 164 della Legge n. 296 del 27.12.2006.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva e/o responsabile del pagamento dell'imposta, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune di Santa Croce Camerina, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione richiesta con le modalità ed entro il termine di cui sopra opera in automatico non essendo soggetta ad autorizzazione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 15,00.

ARTICOLO 14

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992 e ss. mm. ii.

2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 si applica quanto previsto dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

ARTICOLO 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689 del 24.11.1981.
3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 16

CONSULTA PER IL TURISMO

1. È istituita la Consulta Comunale per il Turismo quale organismo permanente di confronto tra l'Amministrazione comunale e gli operatori del settore turistico. La Consulta svolge funzioni esclusivamente consultive e non ha poteri deliberativi. Opera come sede di ascolto, proposta e collaborazione per il miglioramento delle politiche turistiche e dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. La Consulta monitora gli effetti dell'imposta di soggiorno e formula proposte migliorative, favorisce il dialogo con gli operatori turistici e le associazioni di categoria, contribuisce alla promozione e valorizzazione dell'offerta turistica locale, segnala criticità operative e suggerisce soluzioni tecniche.
3. La Consulta è composta da:
 - il Sindaco o l'Assessore delegato al Turismo, con funzioni di Presidente;
 - rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici e delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale;
 - eventuali altri soggetti, enti o operatori economici individuati dall'Amministrazione comunale in relazione alle esigenze del settore.

La composizione può essere aggiornata o integrata con atto del Sindaco.

4. A seguito di apposito avviso pubblico potranno essere inoltrate le manifestazioni di interesse da parte di associazioni di categoria, operatori turistici, enti e soggetti economici del settore che intendano far parte della Consulta.

Le richieste devono indicare:

- a. la denominazione dell'associazione o del soggetto richiedente;
- b. il numero degli operatori rappresentati o la rilevanza dell'attività svolta nel territorio;
- c. il nominativo del rappresentante designato.

L'Amministrazione valuta le richieste sulla base della rappresentatività, della continuità dell'attività e dell'interesse pubblico alla partecipazione.

5. La Consulta è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, prima dell'approvazione annuale delle tariffe dell'imposta di soggiorno, al fine di acquisire osservazioni e proposte. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Non sono previsti quorum costitutivi o deliberativi. Il Segretario verbalizza sinteticamente gli esiti della riunione.
6. Possono essere invitati, senza diritto di voto, operatori economici, associazioni, enti o esperti ritenuti utili all'approfondimento dei temi trattati.
7. La Consulta opera per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo diversa determinazione del Sindaco.
8. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà luogo a compensi, gettoni o rimborsi.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Turismo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/07/2017.
3. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario con particolare riferimento al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, all'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai commi da 158 a 171 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché al regolamento generale delle entrate dell'Ente.
5. I gestori delle strutture ricettive sono qualificati come agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale ai sensi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, essi devono presentare al Comune il modello 21 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il Comune provvede alla trasmissione del conto alla Corte dei conti nei termini di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il presente regolamento sarà oggetto di aggiornamento in caso di modifiche normative o di consolidati orientamenti della magistratura contabile o della giurisprudenza, nonché in ogni altro caso in cui ciò risulti necessario per adeguarlo alla normativa nazionale o dell'Unione europea.